CAMERA DEI DEPUTATI

N. 335

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA (GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (NATALI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ (ZELIOLI LANZINI)

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile

Presentato alla Presidenza il 12 agosto 1968

Onorevoli Colleghi! — Le recenti calamità che, con tanta drammaticità di eventi e di conseguenze, si sono abbattute su varie Regioni del nostro Paese determinando lutti e danni gravissimi alle popolazioni, hanno riproposto ancora una volta, e in termini estremamente urgenti, il problema di addivenire con ogni sollecitudine ad una regolamentazione giuridica precisa e chiara in tema di predisposizione e di organizzazione dei servizi, sia preventivi che di intervento, per il soccorso e l'assistenza a favore delle popolazioni colpite da siffatti eventi.

L'esigenza di tale regolamentazione che adegui la disciplina legislativa alle nuove strutture organizzative ed ai nuovi metodi di intervento non è, invero, mai sfuggita al Governo che, sin dal 1950, ebbe a presentare al Parlamento un disegno di legge che consegui l'approvazione della Camera dei deputati nel luglio 1951 (atto Camera 1593) e, passato all'esame del Senato (atto Senato 1790) non riuscì a completare il proprio *iter*.

Altri disegni di legge ebbe a presentare il Governo nelle successive legislature (alla Camera il 20 dicembre 1956 atto Camera

n. 2636-A della II legislatura), ed al Senato il 16 luglio 1962 (atto Senato n. 2098 della III legislatura) ma neppure essi giunsero a favorevole conclusione.

Il problema, pertanto, è restato costantemente presente anche perché riproposto, con ritmo ricorrente, dalle eccezionali avversità atmosferiche, quali le alluvioni del Polesine, della Calabria e del Salernitano, e dalle altre calamità, come la catastrofe del Vajont ed il terremoto dell'Irpinia che hanno fatto sempre più avvertire l'esigenza di disporre, in tali circostanze, di strutture, di organi unitari, di mezzi e di reparti particolarmente attrezzati e di immediato impiego, operanti nel quadro di una moderna organizzazione specifica e permanente di Protezione civile.

Le alluvioni del novembre 1966 che, come è noto, hanno colpito vastissima parte del territorio nazionale provocando danni estremamente ingenti, hanno riportato ancora una volta nell'opinione pubblica, nella stampa e nel Parlamento l'eco vivissima della necessità di una più soddisfacente ed aggiornata definizione legislativa di questa materia, tanto che nello stesso autunno 1966 venne approvato dal Consiglio dei ministri ed inviato alla Camera dei deputati un nuovo schema di provvedimento legislativo che, dopo il parere favorevole di tutte le Commissioni parlamen-

tari interessate è stato rimesso dalla II Commissione permanente – affari interni – all'esame dell'Assemblea nell'ottobre 1967.

Nei primi mesi del corrente anno, i terremoti che tanto dolorosamente hanno colpito vaste zone della Sicilia hanno riportato l'argomento all'attenzione dell'opinione pubblica nella maniera più drammatica, rinnovando sulla stampa e in Parlamento l'eco del sempre più vivo disagio che la attuale carenza legislativa in materia di Protezione civile determina nei suoi riflessi sul coordinamento e l'attuazione dei soccorsi.

Purtroppo, tuttavia, anche la fine della quarta legislatura è intervenuta senza che il provvedimento in corso abbia potuto riportare l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Ciò stante con il disegno che ora si sottopone, si mira, ancora una volta, a risolvere il problema, non più procrastinabile, di una efficiente e unitaria organizzazione di Protezione civile che faccia leva sugli ordinamenti già operanti in tale settore.

Si ripropone, dunque, il disegno di legge in argomento, il cui testo, redatto sulle linee fondamentali del precedente, comprende, in toto, gli emendamenti e le variazioni introdotte in sede parlamentare, nel dovuto neces sario rispetto alla volontà del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici e territoriali.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1584, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti le calamità naturali o catastrofi o intesi a prevenirle e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione dei servizi sanitari.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni di pericolo che comporti o possa comportare grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la sua natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi di calamità naturali o catastrofe, nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno. al Ministero

dei lavori pubblici, al Ministero della sanità, nonché ai prefetti delle province interessate e contermini.

ART. 3.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, nei cui confronti il Ministro dell'interno esercita poteri di direzione e di coordinamento, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività e il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

- a) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature e predispone ogni necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile;
- b) provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. attrezzati per interventi in

favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe, di nuclei elicotteri e sommozzatori, nonché di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto inter vento per il primo aiuto alle popolazioni stesse, utilizzando, ove possibile, l'organizzazione dei Centri raccolta profughi ancora funzionanti;

- c) promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione ed al soccorso della popolazione civile e la divulgazione di ogni notizia, concernente la materia, utile al pubblico:
- d) cura l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni statali, d'intesa con le medesime, e di enti pubblici nonché di private organizzazioni e di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve, ai fini del precedente comma, le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene all'organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera d) del primo comma nessun rapporto si instaura con l'amministrazione, la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Ai fini di cui al primo comma presso il Ministero dell'interno è istituito, quale organo consultivo, il « Comitato interministeriale della protezione civile », alla cui costituzione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

Nell'ambito della provincia, il Prefetto, oltre a quanto istituzionalmente previsto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e dalla presente legge:

- a) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione dei servizi della protezione civile;
- b) attua, salvo quanto previsto nell'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezio-

ne, del soccorso e della assistenza alle populazioni ed alle località colpite da catastrofe o calamità naturali.

Ai fini di cui al precedente comma, presso ogni Prefettura è istituito un ufficio di protezione civile e, quale organo consultivo, il « Comitato provinciale della protezione civile », la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità. Del Comitato devono comunque far parte il presidente dell'amministrazione provinciale ed il sindaco del comune capoluogo di provincia.

ART. 6

Per le esigenze dei centri assistenziali di cui all'articolo 4, lettera b), nonché degli uffici di protezione civile di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno può avvalersi dei profughi che, almeno dal 1º gennaio 1964, si trovino utilizzati con mansioni impiegatizie o salariali presso i centri raccolta profughi e le Prefetture.

La posizione dei profughi di cui al precedente comma, che si trovino utilizzati con mansioni impiegatizie, è regolarizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

La posizione dei profughi di cui al primo comma, che si trovino utilizzati con mansioni salariali, è regolarizzata con l'inquadramento, in soprannumero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per la regolarizzazione è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego.

Si prescinde dal limite massimo di ctà. Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo durante il quale sono state svolte. presso i centri di raccolta profughi e le Prefetture, le mansioni, impiegatizie o salariali è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui trattasi può optare per la iscrizione alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. In tal caso la re-

golarizzazione per il periodo di cui al precedente comma, della posizione assicurativa è eseguita prescindendo dai termini di prescrizione e senza oneri per interessi di mora.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, i profughi di cui al secondo comma, i quali compiano, con l'inizio della data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

ART. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – ferme restando le altre attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive disposizioni – assume la denominazione di « Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile »

La « Direzione generale dei servizi antincendi » assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

I ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi del Ministero dell'interno – i quali assumono la denominazione di « Ruoli organici dei servizi antincendi e di protezione civile » – e quelli dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1968 ed in 4 mila unità dall'anno 1969.

I posti portati in aumento negli organici di cui al terzo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella D.

ART. 8.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono allo alto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei Comandi provinciali di residenza, fino al compimento

dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco e della protezione civile, è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 9.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di milioni 4.500 da iscriversi nello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e di milioni 500 per l'anno 1972.

È autorizzata altresi per l'anno 1968 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

ART. 10.

Per il potenziamento dei servizi istituzionali di assistenza e di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

ART. 11.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa, valutati per l'anno 1968 in milioni 1,300 ed a quelli di milioni 1,500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1968.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile e dei Comitati provinciali di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con normali stanziamenti del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DIRETTIVA.

		QUAI.	IFICA —																Oi	RGANICO
A)	Ufficiale del	Ruolo	Tecn	ico:																
	Ispettore gen	erale c	apo .						•	•									n.	1
	Ispettore gen	erale		•						•									n.	10
	Ispettore cap	ο					•	•	•										n.	40
	Ispettore sup	eriore		•															n.	60
	Primo ispetto Ispettore	ore .				•	•					•	•			•		}	n.	140
																			n.	251 —
B)	Direttore ging																			1 8
													т	lom.					, ,	
													ı	UTA	\LE	•	•	•	11.	9

⁽a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnici sportivi che abbiano maturato l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

⁽b) All'Ispettore ginnico-sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio anno lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DI CONCETTO.

Ufficiali del Ruolo Tecnico.

QUALIFICA —															O	RGANICO
Coadiutore capo															n.	5
Coadiutore principale													,		n.	12
Primo coadiutore													d		n.	40
Coadiutore														١		
Coadiutore														}	n.	150
Vice coadiutore																
															_	
									1	OT.	ALE	١.			n.	207
															_	

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE

QUALIFICA																					ORGANICO
Marescialli di 1ª classe																				n.	100
Marescialli di 2ª classe																					200
Marescialli di 3ª classe																					350
Brigadieri Vice Brigadieri	•		•		•									•	•	•	•	•	}	n.	2.000
Vigili scelti			•	4			-	•	4		•					•				n.	2.500
Vigili e allievi vigili .			•	•		•	•	•		•	•	•	•				4		•	n.	5.850
														7	or	ALI		•		n.	11.000

TABELLA D

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

•						
QUALIFICA	In atto	Anno 1968 —	Anno 1969 	Anno 1970 —	Anno 1971 —	
A) Carriera direttiva:						
Ispettore generale capo	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	10	10	10	10	10
Ispettore capo	22	30	32	34	36	40
Ispettore superiore	32	44	48	50	5 3	60
Ispettore	125	132	134	135	136	140
	190	217	225	230	236	251
	===				_	
B) Carriera di concetto:						
Coadiutore capo	_	2	3	4	4	5
Coadiutore principale	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore	20	28	31	35	35	40
Coadiutore	85	113	120	130	135	150
	110	151	163	179	184	207
C) Carriera ginnico-sportiva:						
Direttore ginnico-sportivo		1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi	1	3	4	6	7	8
	1	4	5	7	8	9
				_		
D) Personale del Corpo nazionale dei	vigili del	t fuoco:				
Maresciallo di 1º classe	60	70	75	80	86	100
Maresciallo di 2ª classe	120	130	145	160	173	200
Maresciallo di 3ª classe	200	220	24 0	260	300	35 0
Brigadieri e Vice Brigadieri	1.800	1.850	1.900	1.920	1.931	2.000
Vigili scelti	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.700	4.900	5.000	5.390	5.850
	8.000	8.570	8.960	9.220	10.000	11.000